

VERBALE DI ACCORDO

Addì 25/07/2007, alle ore 14,20 presso la Federazione delle Banche di Credito Cooperativo del Lazio, Umbria e Sardegna sita in Via Adige 26 – Roma, rappresentata dai Signori Mario Guerrini Componente la Commissione Sindacale, si sono incontrati:

- La **Banca di Credito Cooperativo di Roma**, rappresentata dai Signori Mauro Pastore (Vice Direttore Generale) ed Antonina Giannini (Direttore Centrale Organizzazione e risorse tecnologiche).

- La **Ce.se.coop.**, rappresentata dai Signori : Antonio Pompei (Presidente del CDA - non presente nella data della firma poiché impossibilitato) Alessandro Coloricchio (Direttore Generale CE.SE.COOP)

e

- Le OO. SS.:

FABI
FIBA/CISL
FISAC/CGIL
SINCRA/UGL Credito
UILC.A.

Premesso che

- La BCC di Roma con l'obiettivo di migliorare i propri standard di efficienza, qualità ed economicità, il 17 febbraio 2004, ha presentato alle Oo. Ss. Un progetto di "esternalizzazione dei sistemi di pagamento" concernente l'assegnazione ad un'altra Azienda delle lavorazioni svolte dagli Uffici Incassi e Pagamenti e Monetica;
- La BCC di Roma, in ottemperanza alla procedura di esame congiunto di cui all'art.22 parte prima del CCNL, nel corso degli incontri del 10 e 16 marzo 2004, ha informato le Oo. Ss. Sulla decisione di sottoscrivere un contratto di esternalizzazione con la Ce.se.coop., società consortile del Credito Cooperativo, controllata da BCC di Roma a norma dell'art.2 del CCNL, fornitrice di servizi accentrati di Back-Office.
- La BCC di Roma, dopo aver registrato nel corso del predetto confronto l'impossibilità di poter raggiungere con le Oo. Ss., unitariamente, idonee soluzioni, ha disposto, con decorrenza 1° agosto 2004 e per la durata di tre anni, il distacco presso la Ce.se.coop. di 29 lavoratori impegnati nelle lavorazioni degli Uffici Incassi e Pagamenti e Monetica, così come disciplinato dall'art.30 del D.Lgs. 276/2003.
- Le Oo. Ss., in previsione del termine dei distacchi, hanno richiesto, tramite la Federlus, l'avvio di un apposito confronto con la BCC di Roma e con la Ce.se.coop. al fine di ricercare soluzioni condivise sulle condizioni e prospettive di lavoro dei dipendenti interessati dai provvedimenti di distacco e sulla situazione lavorativa complessiva nell'anzidetta società consortile.
- La BCC di Roma e la Ce.se.coop. hanno deciso di accogliere favorevolmente la richiesta delle Oo. Ss..

Tutto ciò premesso, le Parti, nel convenire che il presente incontro esaurisce la procedura di esame di cui al comma 4 dell'art. 31 bis del CCNL, e dopo aver effettuato una valutazione congiunta sulle prospettive di sviluppo per il prossimo triennio di Ce.se.coop., hanno stabilito quanto segue.

Lavoratori dipendenti BCC di Roma distaccati in Ce.se.coop.

- La BCC di Roma, perdurando il suo interesse per lo sviluppo della predetta Società consortile, potrà prorogare, a far tempo dal 1° agosto 2007, per ulteriori 3 anni, i distacchi già in essere presso la Ce.se.coop..
- Ogni lavoratore di BCC di Roma interessato dalla reiterazione del distacco presso la Ce.se.coop. riceverà, entro il 31 luglio 2007, una comunicazione scritta contenente le seguenti informazioni: il nome della società di destinazione del distacco; la motivazione del distacco; la durata; gli effetti normativi ed economici che a seguito del distacco si generano sul rapporto di lavoro nonché quelli derivanti dalla sottoscrizione del presente accordo.
- Il personale interessato dal distacco, manterrà le modalità di esecuzione della prestazione lavorativa attualmente in essere (part time, specifici orari di lavoro), nonché i rapporti diretti con la Direzione Risorse Umane della BCC di Roma per la rappresentazione di problematiche personali che possono interessare lo sviluppo del proprio percorso professionale o richieste di trasferimento. I lavoratori distaccati presso la Ce.se.coop. riceveranno, oltre la formazione contrattualmente prevista, ulteriori 24 ore annuali di formazione su temi di carattere generale attinenti le evoluzioni delle attività lavorative del settore bancario e nello specifico del credito cooperativo.

- La BCC di Roma ricomprenderà, tra i lavoratori destinatari dell'erogazione sia del Premio di Risultato, ex art.48 del CCNL, che di eventuali altri sistemi premianti di derivazione contrattuale e/o aziendale, anche quelli distaccati in Ce.se.coop..
- La Ce.se.coop fornirà all'azienda distaccante elementi utili ai fini della eventuale valutazione professionale di cui all'art. 64 e seguenti del CCNL .
- Le lavoratrici e i lavoratori distaccati presso la Ce.se.coop. possono chiedere alla BCC di Roma di porre termine anticipatamente al loro distacco. In tal caso la BCC di Roma, in relazione alle esigenze aziendali anche di Ce.se.coop., accoglierà la richiesta entro 6 mesi, salvo verifica delle necessità organizzative da essa scaturenti in esito alle quali la BCC di Roma comunicherà, entro 2 mesi, l'eventuale diniego dell'azienda, cui dovrà far seguito un confronto con le O.O.S.S. firmatarie del presente accordo, per la ricerca di soluzioni condivise.
- La Ce.se.coop., per le eventuali sostituzioni del personale distaccato che successivamente chiederà il rientro in BCC di Roma, privilegerà, in linea di massima, l'assunzione diretta di nuove risorse con tipologie contrattuali previste nel CCNL. Fermo restando quanto detto, per la copertura dei ruoli lasciati vacanti sarà preferito, in linea di massima, l'utilizzo di risorse interne o di altro personale in distacco dalla predetta BCC.
- Nell'eventualità si ritenesse in futuro di dover procedere all'assunzione diretta in Ce.se.coop. dei distaccati BCC di Roma, tale passaggio, anche in forma individuale, dovrà avvenire previo accordo sindacale con le Oo.Ss., dovrà essere formalizzato con offerte di assunzione dirette ai lavoratori interessati, i quali dovranno dare il loro consenso per iscritto e comunque dovrà avvenire ai sensi dell'art.62, comma 3, del CCNL del 27/9/2005, con riconoscimento delle anzianità maturate.
- Nei confronti di tutti coloro che operano per la non accettazione dell'offerta di assunzione da parte della Ce.se.coop. di cui al punto precedente e di quelli che chiederanno la conclusione anticipata del periodo di distacco, la BCC di Roma si impegna fin da ora al loro reinserimento nel proprio processo produttivo, accompagnato da un adeguato processo formativo e di riqualificazione professionale, con mansioni equivalenti a quelli precedenti il distacco o a quelle maggiori eventualmente nel tempo acquisite, nonché a ricollocarli, almeno nei primi 12 mesi dal rientro, in una delle proprie strutture presenti nel Comune della sede di lavoro precedente il distacco.

Lavoratori dipendenti Ce.se.coop.

- Ai lavoratori dipendenti Ce.se.coop. è applicato il CCNL Federcasse e, per quanto concerne il secondo livello, il contratto integrativo di secondo livello stipulato da Federlus .
- Ai lavoratori dipendenti Ce.se.coop. saranno applicate le specifiche condizioni, agevolazioni bancarie e di credito riconosciute ai dipendenti di BCC di Roma.

Ipotesi di crisi della Ce.se.coop.

- In caso di crisi di Ce.se.coop. i lavoratori in distacco rientreranno in BCC di Roma, mentre gli eventuali lavoratori distaccati di altre Aziende aderenti a Federlus, rientreranno presso le aziende distaccanti. Per i restanti lavoratori le Parti convengono sin d'ora di attivare le procedure di cui all'art.22 parte seconda e parte terza del vigente CCNL per ricercare soluzioni condivise, al fine di superare le criticità.

Informative ed Incontri periodici

- In aggiunta a quanto previsto in materia dagli artt.16 e 17 del vigente CCNL, le Parti concordano di incontrarsi periodicamente, preferibilmente ogni 6 mesi, e comunque ogni qualvolta una delle Parti ne faccia esplicita richiesta, per effettuare un esame congiunto dei seguenti aspetti e, ove necessario, per ricercare soluzioni condivise:
 - ▶ gli sviluppi del progetto e delle attività della Ce.se.coop. e le prospettive future;
 - ▶ fabbisogni qualitativi e quantitativi delle risorse umane in relazione all'organizzazione del lavoro;
 - ▶ il numero dei distacchi in essere, con il dettaglio delle variazioni intervenute tempo per tempo;
 - ▶ il numero dei dipendenti Ce.se.coop. e dati aggregati sulle tipologie dei contratti di lavoro in essere;
 - ▶ dati aggregati sugli inquadramenti sia dei distaccati che dei dipendenti;
 - ▶ dati aggregati relativi a straordinari e banca ore dei distaccati e dei dipendenti;
 - ▶ piani formativi per i distaccati e per i dipendenti e relativi consuntivi globali;
 - ▶ richieste di fine distacco pervenute: quelle già definite, con relative modalità di ricollocamento e di sostituzione; quelle ancora in attesa di accoglimento;
 - ▶ forme di copertura contro i rischi professionali dei distaccati e dei dipendenti.
- La BCC di Roma si impegna a comunicare, tempestivamente, alle O.o.S.s. variazioni nella composizione della proprietà della Ce.se.coop che comportino la perdita della maggioranza da parte della Bcc di Roma.

Dichiarazione della Federlus

Il presente accordo si applica a tutti i lavoratori che saranno distaccati di tempo in tempo in Ce.se.coop provenienti da aziende associate a FEDERLUS e verrà recepito formalmente dalle stesse.

LE PARTI

BCC DI ROMA – FEDERLUS – CE.SE.COOP.

FABI – FIBA/CISL – FISAC/CGIL – UIL C.A. – SINCRA/UGL